

SEGRETARIO GENERALE dott.ssa Maria Lucia Pilutti

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 682 DEL 24.08.2016

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVVOCATO GIOVANNI ORTIS

<p>Riferimenti normativi</p>	<p>Legge 29/12/1993, n. 580, D.Lgs. 15/02/2010, n. 23 e D.lgs. n. 219 del 25.11.2016 di riforma delle Camere di Commercio; D.Lgs. 30/03.2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e s.m.i.; Legge sul procedimento amministrativo n. 241/1990; DPR 2/11/2005, n. 254 concernente il "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio" ; D.Lgs. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"; D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163", per quanto ancora in vigore in regime transitorio; L. 136/2010 recante le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, e s.m.i.;</p> <p>L. 296 del 27 dicembre 2006 art. 1 comma 449, e successive modifiche ed integrazioni, da ultimo dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208, in merito alla possibilità di ricorrere, per gli acquisti alle convenzioni stipulate da Consip nel rispetto della Legge 23/12/1999, n. 488 art. 26, come sostituito dall'art. 1 legge 191 del 30/07/2004 comma 4, ovvero all'obbligo di utilizzo dei parametri di qualità/prezzo come limiti massimi per la stipulazione dei contratti; L. 296 del 27 dicembre 2006 art. 1 comma 450, e successive modifiche ed integrazioni, da ultimo dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 che stabilisce che le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, di importo pari o superiore a 1.000,00 euro, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico; Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012 così come convertito il L. 135/2012 e s.m.i.;</p> <p>Legge 28 dicembre 2015, n. 208 art. 1 commi dal 512 al 516 contenenti disposizioni in merito all'acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività; Legge 28 dicembre 2015, n. 221 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali. Statuto della Camera di Commercio di Udine da ultimo modificato con Deliberazione del Consiglio n. 20 del 16.12.2016; Delibera di Giunta n. 105 del 21.10.2016 e Delibera di Consiglio 14 di pari data avente per oggetto "Relazione previsionale e programmatica 2017"; Deliberazione di Giunta n. 109 del 21/10/2016 avente ad oggetto "Programma biennale degli acquisti di beni e servizi - Biennio 2017-2018"; Delibera di Giunta n. 135 del 6 dicembre 2016 avente per oggetto "Proposta di bilancio preventivo per l'esercizio 2017 della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Udine"; Delibera di Consiglio n. 22 del 16 dicembre 2018 avente per oggetto "Approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi. Biennio 2017-2018"; Delibera di Consiglio n. 25 del 16 dicembre 2016 avente per oggetto "Approvazione del bilancio preventivo per il 2017 e relativi documenti programmatici della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura"; Determinazione del Segretario Generale n. 1178 del 23.12.2016 avente per oggetto "Assegnazione budget direzionale 2017"; Determinazione del Conservatore del Registro delle Imprese n. 4 del 12.01.2017, ad oggetto "Divieto prosecuzione attività di commercio all'ingrosso nei confronti dell'impresa "omissis" Determinazione del Presidente n. 05 del 20.02.2017 avente per oggetto "Autorizzazione alla</p>
------------------------------	--



	costituzione in giudizio avverso il ricorso al TAR con sospensiva proposto dall'impresa "omissis".
Competenza	"Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 25 luglio 2012 di nomina della dott.ssa Maria Lucia Pilutti quale Segretario Generale della Camera di Commercio di Udine, notificato all'interessata in data 11 settembre 2012".
Data di avvio del procedimento	Data del presente provvedimento
Istruttoria	<p>Preso atto della richiesta dell'Ufficio Registro Imprese per l'affidamento dell'incarico di patrocinio legale avverso il ricorso al TAR con sospensiva proposto dall'impresa "omissis", come da Determinazione del Presidente n. 05 del 20.02.2017;</p> <p>richiamata la Determinazione del Presidente n.05 del 20.02.2017 avente per oggetto "Autorizzazione alla costituzione in giudizio avverso il ricorso al TAR con sospensiva proposto "omissis" con la quale si autorizzava la costituzione in giudizio della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Udine avverso il ricorso al TAR con sospensiva proposto dall'impresa "omissis"</p> <p>preso atto che nella determinazione del Presidente n. 46 del 23.12.2016, così come ratificata con deliberazione di Giunta n. 10 del 23.01.2017, venivano altresì delineati gli indirizzi per l'affidamento degli incarichi legali, alla luce dell'entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti pubblici;</p> <p>Dato atto che non sono state attivate convenzioni Consip nello specifico alle quali poter aderire per la fornitura in argomento;</p> <p>Preso atto altresì che la categoria merceologica relativa al servizio oggetto della presente procedura non è presente tra le offerte proposte sul MePA;</p> <p>Accertato che l'importo totale del servizio è stimato in euro 8.750,00 oltre CNPA, iva ed eventuali spese e imposte anticipate per conto dell'ente camerale e pertanto inferiore ad euro 40.000,00;</p> <p>Valutato che la suddivisione del servizio in lotti non è fattibile tecnicamente e funzionalmente in quanto trattasi di unico servizio;</p> <p>Accertato che il servizio in oggetto si riferisce ad un affidamento di difesa in giudizio e pertanto ricompreso all'art. 17 "Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi" del D.lgs. 50/2016;</p> <p>Considerato che trattandosi di un appalto escluso, non devono essere pedissequamente rispettate le norme di dettaglio del Codice, bensì, ai fini della gara, i principi generali indicati dall'art. 4, come ribadito anche dall'ANAC nella recente Deliberazione n. 1158 del 09/11/2016, ovvero economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;</p> <p>Ritenuto che, alla luce del combinato disposto delle richiamate disposizioni normative, di recente approvazione, l'affidamento dei servizi legali di gestione del contenzioso vada effettuata nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario, imponendo la definizione di una procedura che consenta il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;</p> <p>Preso atto che l'art. 36, comma 2, lett. a), prevede che le Stazioni appaltanti in applicazione del principio di proporzionalità, procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto adeguatamente motivato;</p> <p>Visto altresì il disposto del D.M. n.55/2014 "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13 comma 6, della legge 31/12/2012 n. 247", in cui viene fatta una puntuale elencazione delle varie attività</p>



di competenza forense suddivise per settori;

Preso atto che le azioni esecutive per il controricorso in oggetto sono ricomprese nel Capo II del sopra citato decreto, dedicato alle "Disposizioni concernenti l'attività giudiziale", ed in particolare tra quelle di cui all'art. 4, comma 5, lettere a), b) e d);

Rilevata la necessità di costituirsi in tempi brevi in giudizio per la difesa dell'operato dell'amministrazione camerale al fine di consentire l'esercizio dei diritti e delle facoltà attribuiti all'ente medesimo nel procedimento in oggetto;

Preso altresì atto della peculiarità delle questioni affrontate in ricorso, che comportano specifiche valutazioni non solo sotto il profilo strettamente procedimentale - amministrativo della vicenda ma anche per gli aspetti attinenti al diritto penale ed al contenuto delle iscrizioni del certificato del casellario giudiziale e considerato che la società ricorrente solleva altresì la questione di incostituzionalità in ordine alla normativa di riferimento;

Atteso che l'incarico in questione debba essere conferito ad un professionista in possesso dei necessari requisiti di professionalità ed esperienza e che, al contempo, sia già sufficientemente edotto circa le questioni affrontate in ricorso, connotate da un elevato grado di complessità, il cui approfondimento sarebbe incompatibile con i tempi stringenti che connotano la fase cautelare del giudizio dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale;

Valutata l'opportunità, a tutela degli interessi dell'Ente camerale, di conferire incarico all'Avv. Giovanni Ortis, dello Studio associato Giovanni Ortis e Maria Bancareddu, del foro di Udine, di fiducia di questa Amministrazione, in virtù della specifica esperienza maturata dal medesimo nella difesa in sede amministrativa della Camera di Commercio di Udine in precedenti ricorsi attinenti le attività di competenza dell'ente camerale, che ha espresso il proprio assenso all'incarico;

Visto il preventivo dell'avv.to Giovanni Ortis dello Studio associato Giovanni Ortis e Maria Bancareddu del 16.02.2017, acquisito al ns. prot. 4.109 del 16.02.2017, il quale ha stimato in euro 7.588,00 il compenso per il procedimento di cui trattasi, oltre 15% del compenso quale rimborso spese generali e alla Cassa e all'IVA;

Accertato che gli importi del preventivo, considerato il valore indeterminabile base dell'affare, sono quelli riferiti al valore d'affari da Euro 26.000,01 a Euro 52.000,00, (alla luce anche dell'importo del contributo unificato indicato nel ricorso), di cui al d.m. 55/2014, diminuiti del 10%;

Letto l'art. 21 "determinazione del valore dell'affare" ed in particolare il comma 7 primo periodo;

Considerato che tale riduzione, in attuazione del principio di economicità, consente all'Ente camerale un risparmio di spesa rispetto all'affidamento ad un diverso professionista;

Dato che al soggetto affidatario verrà chiesta l'autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000, di non incorrere nei motivi e nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;

Preso atto che la procedura di affidamento semplificata viene utilizzata per acquisti di modico importo e data la necessità di procedere sia nel rispetto dei principi generali quali quelli di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, ma anche dei principi di proporzionalità, efficacia, tempestività ed economicità;

Ricordato che si procede nelle more:

- dell'emanazione di linee guida più dettagliate da parte dell' ANAC, in merito alla verifica dei requisiti da parte della Stazione appaltante nella procedura di affidamento semplificata
- della realizzazione della banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata banca dati nazionale degli operatori economici, di cui all'art. 81 del D.Lgs. n. 50/2016;

Ritenuto che la Stazione appaltante, con l'acquisizione delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR



	<p>445/2000, relative al possesso dei requisiti ex artt. 80 e d.lgs 50/2016, ha adempiuto alla verifica dei requisiti ai sensi dell'art. 32 comma 7);</p> <p>Preso atto che le dichiarazioni in argomento saranno oggetto di verifica ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., art. 71 comma 1, nonché in conformità al "Regolamento di disciplina dei controlli sulle autocertificazioni ricevute dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Udine", approvato con deliberazione di Giunta camerale n. 228 del 7 ottobre 2002;</p> <p>Riscontrata la regolarità delle procedure eseguite;</p> <p>Dato atto che per la presente procedura verrà richiesto all'Autorità nazionale anticorruzione – A.N.A.C. - il Codice Identificativo di Gara (CIG);</p> <p>Dato atto che il contratto verrà stipulato col metodo della corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro riportante, tra le altre, le seguenti condizioni essenziali di fornitura: tempi di esecuzione: dalla data di conferimento del servizio all'emissione della sentenza decisionale, modalità di pagamento: entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura al protocollo dell'ente, ovvero dalla data dell'attestazione di regolare esecuzione del servizio emessa dal direttore dei lavori e confermata dal Responsabile del procedimento, se successiva alla data di ricevimento del documento fiscale, e previa verifica della regolarità contributiva, ai pagamenti troverà altresì applicazione quanto previsto dall'art. 4 c.3 del DPR 207/2010 nonché dall'art. 17-ter del DPR n. 633 del 1972, introdotto dall'art. 1 comma 629 lett. b) della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (Legge di stabilità 2015); impegno da parte del fornitore all'osservanza delle norme di cui alla L. 136/2010 e s.m.i., legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari; indicazione del CIG ; cauzione definitiva: esente recesso unilaterale: la Camera di Commercio può recedere nell'eventualità in cui CONSIP SPA abbia successivamente stipulato una Convenzione avente ad oggetto i servizi disciplinati con il presente contratto, i cui parametri (ai sensi dell'art. 26 c1 della l. n 488/1999) siano migliorativi e l'affidatario non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26 c.3 della l. n 488/1999. In conformità al d.l. 52/2012 convertito con legge n 94/2012, il recesso dovrà avvenire previa formale comunicazione all'affidatario con un preavviso minimo di 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non eseguite;</p> <p>Accertato e verificato che la spesa massima stimata in euro 11.071,81 iva inclusa trova capienza al Bilancio di Previsione 2017, conto economico 01.325012.C901 che, come verificato, presenta la necessaria disponibilità.</p>
Responsabilità del procedimento	Il Segretario Generale dottoressa Maria Lucia Pilutti
Motivazioni	<p>Tutto ciò letto e considerato in istruttoria;</p> <p>ritenuto opportuno procedere all'affidamento dell'incarico di patrocinio legale avverso il ricorso al TAR con sospensiva proposto dall'impresa "omissis", per l'annullamento, previa sospensiva, della determinazione del Conservatore del Registro delle Imprese n. 4 del 12.01.2017, ad oggetto "Divieto prosecuzione attività di commercio all'ingrosso nei confronti dell'impresa "omissis" e di tutti gli altri atti comunque connessi, presupposti e conseguenti, come da Determinazione del Presidente n. 05 del 20.02.2017 e nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 50/2016, mediante affidamento diretto all'avv.to Giovanni Ortis dello Studio associato Giovanni Ortis e Maria Bancareddu;</p>
Decisione	<p>Determina:</p> <p>a) Di autorizzare l'affidamento dell'incarico di patrocinio legale avverso il ricorso al TAR con sospensiva proposto dall'impresa "omissis", per l'annullamento, previa sospensiva,</p>



	<p>della determinazione del Conservatore del Registro delle Imprese n. 4 del 12.01.2017, ad oggetto “Divieto prosecuzione attività di commercio all’ingrosso nei confronti dell’impresa “omissis”” e di tutti gli altri atti comunque connessi, presupposti e conseguenti, come da Determinazione del Presidente n. 05 del 20.02.2017 e nel rispetto dei principi di cui all’art. 4 del D. Lgs. n. 50/2016, mediante affidamento diretto;</p> <p>b) di affidare l’incarico di cui sub a) all’Avv. Giovanni Ortis, dello Studio associato Giovanni Ortis e Maria Bancareddu, del foro di Udine contro un compenso di Euro 7.588,00 oltre 15% del compenso quale rimborso spese generali e alla Cassa e all’IVA;</p> <p>c) di nominare direttore dell’esecuzione la dott.ssa Affinito Lucia Alta professionalità Servizio Servizi alle imprese;</p> <p>a) di disporre la verifica a campione della dichiarazione presentata, qualora la stessa ricada nel campionamento del 5% del totale delle autocertificazioni acquisite dall’ufficio Provveditorato, in conformità al disposto dell’art. 7 del "Regolamento di disciplina dei controlli sulle autocertificazioni ricevute dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Udine", approvato con deliberazione di Giunta camerale n. 228 del 7 ottobre 2002, nonché di quanto previsto all’art. 71 comma 1, del DPR 445/2000 e s.m.i.;</p> <p>d) di disporre il budget pari ad una spesa massima stimata in Euro 11.071,81 iva inclusa al Bilancio di Previsione 2017, conto economico 01.325012.C901 che, come verificato, presenta la necessaria disponibilità;</p> <p>e) di autorizzare gli uffici “Controllo performance e qualità” e “Bilancio e contabilità” ad effettuare la riduzione del provvedimento, qualora si evidenzi una minore necessità di spesa.</p> <p>Ordina al Responsabile dell’ufficio Provveditorato di provvedere in merito.</p>
Decorrenza	Data del presente provvedimento
Avvertenze	---
Allegati	